

IL VICE DIRETTORE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- VISTO il Decreto Delegato 23 giugno 2021, n.111 (Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali) e in particolare l'articolo 10 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la competenza regolamentare sulle materie ivi elencate;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;
- CONSIDERATO che la prestazione nella Repubblica di San Marino del servizio di custodia asset virtuali è riservata alle banche autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2021-03 denominato "Regolamento per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2021-03 che entra in vigore il 15 ottobre 2021.

San Marino, 7 ottobre 2021

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f. Avv. Giuseppe Ucci



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DI ASSET VIRTUALI DA PARTE DI BANCHE

anno 2021 / numero 03

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	3
TITOLO I PREMESSA	
Articolo I.I.1 – Fonti legislative	
Articolo I.I.2 – Definizioni	
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO	
Articolo I.II.1 – Finalità	
Articolo I.II.2 – Struttura	
PARTE II PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO	
Titolo I Requisiti	
Articolo II.I.1 – Requisiti delle banche richiedenti l'autorizzazione	
Articolo II.I.2 – Requisiti della domanda di autorizzazione	
TITOLO II MODALITÀ E TEMPI	
Articolo II.II.1 – Modalità di presentazione della domanda	
Articolo II.II.2 – Tempi di autorizzazione	
Articolo II.II.3 – Efficacia dell'autorizzazione	
PARTE III SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	
TITOLO I NORME SOSTANZIALI	
Articolo III.I.1 – Cause di sospensione	
Articolo III.I.2 – Durata ed effetti della sospensione	
TITOLO II NORME PROCEDURALI	
Articolo III.II.1 – Adozione provvedimento di sospensione	
Articolo III,II.2 – Procedimento sospensivo	
PARTE IV COPERTURA ASSICURATIVA	9
TITOLO I REQUISITI DELLA POLIZZA	
Articolo IV.I.1 – Caratteristiche della polizza	
Articolo IV.I.2 – Rischi assicurati	
TITOLO II IMPORTO MINIMO	
Articolo IV.II.1 – Massimale minimo della copertura	
Articolo IV.II.2 – Modalità di copertura	
PARTE V INCIDENTI INFORMATICI	
TITOLO I NORME SOSTANZIALI	
Articolo V.I.1 – Ambito di applicazione	
Articolo V.I.2 – Presidi organizzativi	
TITOLO II NORME PROCEDURALI.	
Articolo V.II.1 – Segnalazione alla Banca Centrale	
Articolo V.II.2 – Segnalazione all'Istituto per l'Innovazione	
PARTE VI REGISTRO BANCHE CUSTODI DI ASSET VIRTUALI	
TITOLO I FORMAZIONE E CONTENUTO DEL REGISTRO	
Articolo VI.I.1 – Istituzione del registro	
Articolo VI.I.2 – Dati inseriti nel registro	
TITOLO II TENUTA DEL REGISTRO	
Articolo VI.II.1 – Iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro	
Articolo VI.II.2 – Modalità di consultazione	
PARTE VII NORME FINALI E TRANSITORIE	
TITOLO I NORME FINALI E TRANSITORIE	
Articolo VII.I.1 – Sanzioni	
Articolo VII.I.2 – Entrata in vigore	

PARTE I INTRODUZIONE

Titolo I Premessa

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento dà attuazione all'articolo 10 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111, a sua volta attuativo dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71, così come modificato dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173.

Articolo I.I.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento in materia di Custodia Asset Virtuali (CAV), le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - 1. "Autorizzazione CAV": autorizzazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111 e s.m.;
 - 2. **"Banca CAV":** banca che ha ottenuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere nella Repubblica di San Marino a titolo accessorio il servizio di custodia di asset virtuali ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111 e s.m. e del presente Regolamento;
 - 3. **"Banca Centrale":** la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005 n.96 e s.m.;
 - 4. "Decreto": Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111 e s.m.;
 - 5. **"LISF":** Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.;
 - 6. **"Registro CAV":** pubblico registro delle banche autorizzate al servizio accessorio di custodia di asset virtuali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111 e s.m.;
 - 7. **"Regolamento"**: il presente Regolamento, adottato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.111 e s.m.;
 - 8. "Regolamento Banche": il Regolamento di Banca Centrale n.2007-07 e s.m.;
 - 9. "Servizio CAV": servizio per conto terzi di custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere il controllo sugli asset virtuali.
- 2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.
- 3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni contenute all'articolo 2 del DECRETO.

Titolo II Obiettivi e struttura del provvedimento

Articolo I.II.1 - Finalità

- 1. Il presente REGOLAMENTO, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 10 del DECRETO, disciplina nell'ordine:
 - a) il procedimento per l'ottenimento dell'AUTORIZZAZIONE CAV, inclusi modalità e tempi di istruttoria e i relativi casi di sospensione;
 - b) le possibili cause di sospensione dell'AUTORIZZAZIONE CAV e le procedure connesse;
 - c) le caratteristiche e l'importo minimo della copertura assicurativa per il SERVIZIO CAV;
 - d) le procedure di segnalazione degli incidenti informatici;
 - e) la formazione, il contenuto e la tenuta del REGISTRO CAV.
- 2. Per tutto quanto qui non espressamente regolato, si fa rinvio al DECRETO, essendo la presente disciplina meramente integrativa di quanto già stabilito nel DECRETO summenzionato che sarà pertanto ripreso nelle sole parti pertinenti alla trattazione delle materie descritte al precedente comma.

Articolo I.II.2 - Struttura

- 1. Il REGOLAMENTO è diviso in sette Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
- 2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto; la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Titolo I Requisiti

Articolo II.I.1 - Requisiti delle banche richiedenti l'autorizzazione

- 1. Ai sensi del DECRETO, le banche che risultino regolarmente iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'articolo 11 della LISF, possono essere autorizzate a svolgere, a titolo accessorio, il SERVIZIO CAV purché in possesso dei seguenti requisiti supplementari:
 - a) copertura assicurativa di cui all'articolo 7 del DECRETO e alla Parte IV del REGOLAMENTO;
 - b) idoneità tecnica di cui agli articoli 8 e 9 del DECRETO.

Articolo II.I.2 - Requisiti della domanda di autorizzazione

- 1. La domanda di AUTORIZZAZIONE CAV deve essere presentata alla BANCA CENTRALE dalla banca richiedente in esecuzione di apposita delibera assunta del proprio Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nonché unitamente all'istanza di autorizzazione alla modifica statutaria, di cui al Titolo XI, Parte VII, del REGOLAMENTO BANCHE, in relazione all'ampliamento dell'oggetto sociale ai fini dell'espressa previsione del SERVIZIO CAV.
- 2. Al fine di una prudente e puntuale valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli impatti del SERVIZIO CAV sul complesso dei rischi aziendali, ed in particolare di quelli operativi, il responsabile della funzione di risk management è tenuto a predisporre un'apposita relazione, da sottoporre in via preliminare sia all'organo amministrativo sia a quello di controllo.
- 3. La domanda deve contenere una chiara illustrazione delle motivazioni alla base della domanda di autorizzazione e dei risultati attesi e deve portare in allegato:
 - a) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale di cui al comma 1, nonché della relazione di cui al comma 2;
 - b) copia della polizza assicurativa conferente la copertura di cui all'articolo 7 del DECRETO;
 - c) attestato di idoneità tecnica di cui agli articoli 8 e 9 del DECRETO.

Titolo II Modalità e tempi

Articolo II.II.1 - Modalità di presentazione della domanda

Regolamento n. 2021-03 per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche

- 1. Coerentemente con l'articolo III.II.6 del REGOLAMENTO BANCARIO, la domanda di cui al comma 1 deve essere rivolta al Dipartimento di Vigilanza della BANCA CENTRALE mediante:
 - a) spedizione con raccomandata a.r. o raccomandata elettronica;
 - b) consegna manuale, accompagnata dal rilascio di un'attestazione con la data di avvenuto deposito.

Articolo II.II.2 - Tempi di autorizzazione

- 1. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda comunica per iscritto alla banca l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del DECRETO.
- 2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti nonché qualora:
 - a) sia necessario richiedere ulteriori notizie all'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine;
 - b) la domanda di AUTORIZZAZIONE CAV e/o i documenti prodotti non sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese.

Durante il periodo di sospensione il termine di cui al precedente comma non decorre. Della sospensione e del riavvio del termine viene data comunicazione scritta alla banca richiedente.

- 3. Il termine di cui al comma 1 può altresì essere interrotto qualora la domanda risulti incompleta, nel qual caso riparte per intero dal momento in cui la BANCA CENTRALE riceve le informazioni o documenti richiesti. L'interruzione deve essere espressamente indicata nella comunicazione scritta in cui si richiede l'integrazione della domanda; in mancanza di tale indicazione la richiesta si intende priva dell'effetto interruttivo sopra descritto.
- 4. In caso di interruzione del termine, qualora entro novanta giorni non pervengano alla BANCA CENTRALE le informazioni e/o documentazioni integrative di cui al precedente comma, la domanda si intende ad ogni effetto decaduta.
- 5. Nei casi in cui sia stata disposta l'interruzione o la sospensione del termine, il provvedimento di autorizzazione o di diniego deve comunque essere emanato entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo II.II.3 - Efficacia dell'autorizzazione

- 1. L'AUTORIZZAZIONE CAV, attestante il positivo esito della verifica dei requisiti di cui al precedente articolo II.I.1, è rilasciata dalla BANCA CENTRALE con effetto dal secondo in ordine di tempo tra:
 - a) il perfezionamento della procedura di ampliamento dell'oggetto sociale;
 - b) l'ottenimento di integrazione della licenza per lo specifico codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 1, del DECRETO.

PARTE III SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Titolo I Norme sostanziali

Articolo III.I.1 - Cause di sospensione

- 1. Al di fuori dei casi di revoca o rinuncia dell'AUTORIZZAZIONE CAV ai sensi rispettivamente degli articoli 4 e 5 del DECRETO, la BANCA CENTRALE può disporre la sospensione dalla medesima autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) la BANCA CAV non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo II.I.1, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, in pendenza dei termini per le azioni correttive richieste dalla BANCA CENTRALE, decorsi i quali l'AUTORIZZAZIONE CAV è definitivamente revocata;
 - b) la BANCA CAV è incorsa nelle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del DECRETO ma, agli effetti revocatori della norma medesima, non in modo grave e sistematico.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma rilevano, tra gli altri, gli adempimenti informativi delle BANCHE CAV di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 4, del DECRETO, volti rispettivamente alla verifica della permanenza del requisito assicurativo e di quello di idoneità tecnica.

Articolo III.I.2 - Durata ed effetti della sospensione

- 1. La sospensione può essere disposta per una durata compresa tra 1 e 6 mesi.
- 2. Durante il periodo di sospensione il SERVIZIO CAV potrà essere erogato solo nell'ambito dei rapporti già in essere, senza possibilità quindi di avviarne di nuovi.

Titolo II Norme procedurali

Articolo III.II.1 - Adozione provvedimento di sospensione

- 1. Il provvedimento di sospensione dell'AUTORIZZAZIONE CAV è adottato dal Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE.
- 2. Nei casi di carenze e violazioni negli ambiti di cui all'articolo 8 del DECRETO, il provvedimento di cui al precedente comma viene adottato sentito l'Istituto per l'Innovazione.

Articolo III.II.2 - Procedimento sospensivo

Regolamento n. 2021-03 per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche

- 1. La BANCA CENTRALE comunica alla BANCA CAV l'accertamento delle circostanze di cui al precedente articolo III.I.1 quali possibili cause di sospensione.
- 2. La BANCA CAV entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma e non oltre i 30 giorni successivi, la BANCA CENTRALE dispone alternativamente:
 - a) l'archiviazione del procedimento di sospensione;
 - b) la sospensione dell'autorizzazione.
- 4. Il provvedimento motivato di archiviazione o di sospensione, così come anche quello di revoca, è prontamente comunicato dalla BANCA CENTRALE alla BANCA CAV.
- 5. La medesima procedura sarà applicata anche a quei casi di revoca che non siano preceduti, senza soluzione di continuità, da un provvedimento di sospensione, a prescindere dalla durata degli effetti di quest'ultimo.

PARTE IV COPERTURA ASSICURATIVA

Titolo I Requisiti della polizza

Articolo IV.I.1 - Caratteristiche della polizza

- 1. La polizza assicurativa di cui all'articolo 7 del DECRETO deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) durata contrattuale non inferiore a un anno;
 - b) periodo di preavviso per il recesso pari ad almeno 90 giorni;
 - c) emessa da un'impresa di assicurazione autorizzata dalla BANCA CENTRALE.

Articolo IV.I.2 - Rischi assicurati

- 1. La polizza assicurativa di cui all'articolo precedente deve almeno coprire i seguenti rischi:
 - a) perdita di documenti;
 - b) rilascio di false dichiarazioni o dichiarazioni fuorvianti;
 - c) atti, errori od omissioni che comportano una violazione:
 - i) di obblighi legali e regolamentari;
 - ii) del dovere di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;
 - iii) degli obblighi di riservatezza;
 - d) mancata istituzione, attuazione e mantenimento di procedure adeguate per prevenire i conflitti di interesse;
 - e) perdite derivanti da interruzioni dell'operatività o da disfunzioni del sistema;
 - f) grave negligenza nel SERVIZIO CAV.

Titolo II Importo minimo

Articolo IV.II.1 - Massimale minimo della copertura

- 1. La copertura assicurativa, di cui al precedente Titolo, deve essere di ammontare almeno pari a cinque milioni di euro, per il primo anno di offerta del SERVIZIO CAV.
- 2. A decorrere dalla seconda annualità assicurativa, la copertura di cui al precedente comma 1 dovrà essere almeno pari al maggiore tra il minimo di cinque milioni di euro e il valore economico complessivo degli asset virtuali oggetto del SERVIZIO CAV (brevemente VECAV), calcolato dalla BANCA CAV quale media aritmetica dei dodici valori rilevati in corrispondenza della fine di ciascun mese solare antecedente all'avvio della copertura assicurativa.

Regolamento n. 2021-03 per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche

Articolo IV.II.2 - Modalità di copertura

- 1. Qualora la BANCA CAV non disponga di una polizza assicurativa dedicata per i rischi connessi al SERVIZIO CAV, tali rischi possono essere coperti anche attraverso una apposita integrazione di polizze assicurative già in essere e ad oggetto più ampio.
- 2. Nei casi di cui al precedente comma, la polizza deve comunque risultare conforme ai requisiti di cui al precedente Titolo nonché allo specifico massimale minimo di cui al precedente articolo, privilegiando il ricorso ad una apposita appendice di integrazione.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino Regolamento n. 2021-03 per il servizio di custodia di asset virtuali da parte di banche

PARTE V INCIDENTI INFORMATICI

Titolo I Norme sostanziali

Articolo V.I.1 - Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui alla presente Parte si applica al singolo evento o alle serie di eventi collegati non pianificati che ha o probabilmente avrà un impatto negativo su integrità, disponibilità, riservatezza, autenticità e/o continuità del SERVIZIO CAV.

Articolo V.I.2 - Presidi organizzativi

- 1. A contenimento del rischio di incidenti informatici di cui al precedente articolo, le BANCHE CAV adottano gli specifici presidi organizzativi di cui al DECRETO e alla regolamentazione dell'Istituto per l'Innovazione, ove adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DECRETO medesimo.
- 2. Qualora, nonostante tali presidi, gli incidenti informatici si verifichino, essi dovranno essere oggetto di segnalazione alla BANCA CENTRALE e all'Istituto per l'Innovazione nel rispetto delle norme procedurali di cui al seguente Titolo.

Titolo II Norme procedurali

Articolo V.II.1 - Segnalazione alla Banca Centrale

- 1. Le BANCHE CAV comunicano alla BANCA CENTRALE senza indugio, e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo, qualunque incidente occorso rientrante nell'ambito di applicazione definito al precedente articolo V.I.1.
- 2. La comunicazione, contenente la descrizione dell'incidente e le misure che saranno adottate per attenuarne gli effetti negativi, è inviata mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo incidenti.cav@bcsm.sm.

Articolo V.II.2 - Segnalazione all'Istituto per l'Innovazione

1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo, contestualmente all'invio alla BANCA CENTRALE, sono trasmesse dalle BANCHE CAV anche all'Istituto per l'Innovazione ai fini delle valutazioni di competenza di cui all'articolo 8 del DECRETO.

PARTE VI REGISTRO BANCHE CUSTODI DI ASSET VIRTUALI

Titolo I Formazione e contenuto del registro

Articolo VI.I.1 - Istituzione del registro

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 6 del DECRETO, è istituito presso BANCA CENTRALE il pubblico REGISTRO CAV.

Articolo VI.I.2 - Dati inseriti nel registro

- 1. Per ciascuna BANCA CAV sono riportati:
 - a) la denominazione sociale;
 - b) il numero e la data di iscrizione al REGISTRO CAV;
 - c) cognome e nome del responsabile del SERVIZIO CAV, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del DECRETO;
 - d) i dati identificativi della polizza assicurativa in essere, ai sensi dell'articolo 7 del DECRETO;
 - e) la data dell'ultimo attestato di idoneità emesso dall'Istituto per l'Innovazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del DECRETO;
 - f) la data e la durata dell'eventuale provvedimento di sospensione dell'AUTORIZZAZIONE CAV, ove in corso.
- 2. Per ciascuna BANCA CAV sono inoltre disponibili, mediante collegamento (link), le ulteriori informazioni pubblicate nel Registro dei Soggetti Autorizzati, ivi incluso l'Elenco dei Soggetti Cancellati, di cui al Regolamento n. 2006-01 e successive modifiche.

Titolo II Tenuta del registro

Articolo VI.II.1 – Iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro

- 1. La BANCA CENTRALE iscrive la BANCA CAV una volta che quest'ultima le avrà comunicato l'avvenuto perfezionamento dell'AUTORIZZAZIONE CAV, così come definito al precedente articolo II.II.3, allegando la pertinente documentazione a supporto.
- 2. Nei casi di sospensione dell'AUTORIZZAZIONE CAV, ai sensi della precedente Parte III, la BANCA CENTRALE ne dà pubblicità nel REGISTRO CAV, integrando i dati forniti nell'iscrizione della BANCA CAV interessata dal provvedimento. La pubblicazione verrà inserita a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento e fino alla data di sua cessazione.

3. Nei casi di rinuncia o revoca dell'AUTORIZZAZIONE CAV, la BANCA CENTRALE procede con la cancellazione dal REGISTRO CAV nel momento in cui, rispettivamente, riscontra l'assenza di rapporti in essere afferenti il SERVIZIO CAV in capo alla banca rinunciante o adotta il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 4 del DECRETO.

Articolo VI.II.2 - Modalità di consultazione

- 1. Il registro di cui al precedente comma è tenuto in modo informatizzato ed è consultabile da chiunque attraverso il sito internet www.bcsm.sm.
- 2. La BANCA CAV può richiedere alla BANCA CENTRALE un'attestazione ufficiale dei dati inseriti nel REGISTRO CAV.
- 3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto in una delle modalità previste al precedente articolo II.II.1.

PARTE VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo I Norme finali e transitorie

Articolo VII.I.1 - Sanzioni

1. Con riguardo al regime sanzionatorio amministrativo trova applicazione l'articolo 13 del DECRETO.

Articolo VII.I.2 – Entrata in vigore

1. Il REGOLAMENTO entra in vigore il 15 ottobre 2021.